

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 08/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 27/11/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 03/03/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 370,06, pari alla differenza tra l'*"importo dovuto a saldo"* indicato in conteggio estintivo (€ 12.533,76) e l'effettivo debito residuo (ricalcolato in € 12.163,70), atteso l'illegittimo addebito delle somme corrispondenti alle rate mensili di febbraio e marzo 2020;
- il rimborso della somma di € 51,80, pari agli interessi pagati per ogni giorno di ritardo sull'importo dovuto a saldo;
- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.316,25, a titolo di *"Spese di istruttoria"*, *"Commissioni di attivazione"* e *"Costi di intermediazione"* non maturati.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- in ordine alla dedotta inesattezza del conteggio estintivo, il corretto calcolo del debito residuo, il quale riportava correttamente le rate scadute e non incassate di febbraio e marzo 2020 in quanto, al momento dell'emissione del conteggio (in data 03/03/2020), la quota di febbraio 2020 (corrispondente alla 74esima rata) non era

stata ancora incassata, in considerazione del fatto che le rate vengono versate entro il 5 del mese successivo alla scadenza, mentre quella di marzo 2020 (75esima rata) era in scadenza alla data del 31/03/2020, data di chiusura del conteggio. Inoltre, evidenzia che l'importo indicato sul conteggio come *“debito residuo in linea capitale”* (€ 12.162,44) corrisponde al *“debito effettivo del cliente se tutte le rate scadute risultassero completamente pagate dal cliente alle relative date di scadenza contrattuale”*; pertanto, afferma che tale voce non può essere presa in considerazione ai fini del saldo effettivo, non risultando ancora incassate, al momento di emissione del conteggio, tutte le rate;

- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, *“in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento”*, sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 180,62, quale *“mera liberalità”*;
- in merito alla richiesta di restituzione di quote versate in eccesso dal cliente, l'avvenuto rimborso delle rate di febbraio e marzo 2020, rispettivamente in data 11/04/2020 e 23/05/2020;
- la non ripetibilità dell'importo di € 51,80 indicato nel conteggio estintivo alla voce *“storno interessi non maturati su rate in scadenza”*, essendo tale somma già stata rimborsata dalla banca in sede di estinzione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente fa presente di non poter *“verificare la correttezza dei calcoli presenti alle voci F3 e L2”* e riconosce *“di aver ricevuto dei rimborsi, dei quali non era a conoscenza anche perché rimborsati su un conto corrente non utilizzato ma ancora in*

essere con [un terzo intermediario]”. A tal riguardo evidenzia come, in sede di controdeduzioni, la resistente abbia dichiarato che le contabili allegate siano riferibili alle rate di febbraio e marzo 2020; rileva che, in virtù di quanto affermato dall’intermediario, risulterebbe ancora da rimborsare la rata di aprile 2020, unitamente agli interessi legali.

In merito alla richiesta di retrocessione dell’importo di € 51,80 a titolo di interessi, rileva come la resistente abbia implicitamente riconosciuto la correttezza della richiesta di rimborso *“avendo anche nel conteggio estintivo ammesso che gli eventuali interessi di ritardo siano da corrispondere dal 01 aprile come richiesto dal ricorrente in sede di ricorso”*. Pertanto, evidenzia come la banca abbia stornato il suddetto importo in sede di conteggio estintivo, per poi richiederlo *“contestualmente”* a titolo di interessi da calcolare a far data dal 04/03/2020 fino al giorno di pagamento del saldo estintivo.

In merito alla richiesta di retrocessione degli oneri non maturati, rinvia ai principi sanciti nella sentenza *“Lexitor”*, richiamando altresì la comunicazione del 04/12/2019 della Banca d’Italia e gli orientamenti dell’ABF. Alla luce di quanto precede, insiste per l’accoglimento della domanda avanzata in sede di ricorso, precisando di non aver chiesto il rimborso degli oneri assicurativi indicati nel contratto di finanziamento *“in quanto lo stesso è stato stipulato direttamente dalla Banca erogatrice del finanziamento come si evince nel contratto allegato precedentemente”*.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l’opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...]”*, per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, giova innanzitutto precisare come il ricorrente contesti la correttezza del conteggio estintivo emesso dall’intermediario, stante l’inserimento a suo dire illegittimo della rata insoluta di febbraio 2020 e della rata in scadenza di marzo 2020 e, per l’effetto, chiede il rimborso della somma di € 370,06, pari alla differenza tra l’*“importo dovuto a saldo”* (€ 12.533,76) e l’effettivo debito residuo, ricalcolato in € 12.163,70; precisa, a tal fine, di aver ottenuto tale ultimo importo aggiungendo al debito residuo in linea capitale (pari a € 12.162,44, voce E del conteggio estintivo) i diritti di estinzione rideterminati su tale somma (€ 121,62) e sottraendo il rimborso riconosciuto a titolo di commissioni di gestione (€ 120,36).

Osserva, nondimeno, il Collegio che, come pure eccepito dalla resistente, il *“Debito residuo in linea capitale”* (€ 12.162,44) corrisponde al *“debito effettivo del cliente se tutte le rate scadute risultassero completamente pagate dal cliente alle relative date di scadenza contrattuale”* (cfr. legenda allegata al c.e.); attesa la sussistenza di rate insolte e in scadenza a far data dall’emissione del conteggio estintivo (04/03/2020), queste sono state correttamente computate ai fini della determinazione del debito residuo (€ 12.710,64). Deve, inoltre, aggiungersi come la resistente abbia allegato documentazione attestante i rimborsi delle rate di febbraio e marzo 2020, effettuati a mezzo bonifici dell’importo di € 300,64 ed € 300,00.

Solo in sede di repliche il ricorrente chiede il rimborso della quota di aprile 2020; il Collegio si riporta, tuttavia, al consolidato orientamento dei Collegi territoriali dell’Arbitro, secondo cui sono inammissibili le repliche finalizzate a introdurre domande nuove, in violazione del principio del contraddittorio (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 14723/20).

Quanto alla richiesta di restituzione dell’importo di € 51,80, ricondotto dal ricorrente alla somma pagata a titolo di interessi maturati per ogni giorno di ritardo sull’importo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento, si rileva che la domanda di rimborso non è stata avanzata in sede di reclamo ed è pertanto inammissibile.

Quanto, invece alla domanda di rimborso di oneri non maturati, il Collegio rileva come dalla documentazione contrattuale si evinca ricorrere di voci di natura *up front*, da individuare nelle spese di istruttoria e nei costi di intermediazione, siccome corrispettivo di attività circoscritte nella fase antecedente alla stipulazione del contratto; natura *recurring compete*, invece, alle commissioni di attivazione, queste costituendo corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l’intero arco temporale di attuazione del rapporto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 20388 del 17 novembre 2020

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	75
rate residue	45

TAN ▶	5,55%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	37,50%
- in proporzione alla quota	15,89%

n/c.	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 168,75 ☐	€ 71,48 ☒	☐		€ 71,48
☐	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.260,00	€ 472,50 ☒	€ 200,15 ☐	☐	€ 180,62	€ 291,88
☐	costi di intermediazione (up front)	€ 1.800,00	€ 675,00 ☐	€ 285,94 ☒	☐		€ 285,94
☒	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☒	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☒	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 649,30
interessi legali	no ☐

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 649,30.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS